

**N. R.G. 360/2023 + 390/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Anna Mantovani	Presidente
dr. Francesco Distefano	Consigliere
dr. Francesca Maria Mammone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite iscritte ai nn. **360/2023e 390/2023 RG**, promosse in grado d'appello

DA

APPELLANTI

CONTRO

in persona del



18;

APPELLATI

E NEI CONFRONTI DI

APPELLATO E APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. n. 390/2023

avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

sulle seguenti conclusioni.

Per

:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, ogni diversa o contraria istanza, deduzione, disattesa e reietta;

premesse le declaratorie tutte del caso;

NEL MERITO: in riforma della sentenza impugnata,

Rigettare con ogni miglior formula, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte da

per tutti i motivi esposti in

narrativa o, in estremo subordine, accogliere la domanda di revocatoria solo sui beni per la parte che abbia effettivamente “ecceduto” la natura onerosa dell’atto e/o abbia arrecato un pregiudizio delle ragioni altrui;

IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. del 13.10.2021 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. del 2.11.2021.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

Per

:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. e, respinta ogni contraria richiesta, anche istruttoria, eccezione e deduzione ed in accoglimento dei motivi delineati in atti, così statuire:

In via preliminare



dichiarare l'inammissibilità dell'appello formulato dalle signore

(R.G. n. 360/2023) e dell'appello formulato dal signor (R.G. 390/2023) ai sensi

dell'art. 342 cod. proc. civ. e/o dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e/o dell'art. 345 cod. proc. civ.;

dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. della domanda nuova formulata in via subordinata dalle signore nel secondo e terzo motivo di

appello e a pag. 57 dell'atto di appello,

per tutti i motivi esposti in atti;

dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. dell'eccezione nuova contenuta nel sesto motivo di appello e della domanda nuova formulata in via subordinata dal signor nel sesto

motivo di appello e a pag. 52 dell'atto di appello, per tutti i motivi esposti in atti;

In via principale, nel merito

rigettare integralmente l'appello proposto dalle signore (R.G.

360/2023) e dal signor (R.G. 390/2023) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.

9695/2022, resa nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano iscritto sub R.G. n. 7274/2021, pubblicata il 12 dicembre 2022 e notificata il 10 gennaio 2023, siccome infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9695/2022, resa nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano iscritto sub R.G. n. 7274/2021, pubblicata il 12 dicembre 2022 e notificata il 10 gennaio 2023;

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giu-dizio a favore dei Fallimenti; con ogni più opportuna e necessaria pronuncia".

Per :

“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,

- nel merito, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 9695/2022 resa nel giudizio R.G. 7274/2021 pubblicata il 12 dicembre 2022 e notificata il 10 gennaio 2023, così giudicare:

(i) in via principale, rigettare le domande formulate dai Fallimenti nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi meglio indicati in atti;

(ii) in via riconvenzionale, condannare le attrici al pagamento, in favore di , dei danni dallo stesso subiti per l'illegittima trascrizione della domanda giudiziale, danni da determinarsi in via equitativa;



(iii) in subordine, nel non creduto caso di conferma della Sentenza di primo grado limitare l'estensione degli immobili oggetto della revocatoria per le ragioni enunziate

in atti;

(iv) in via istruttoria, si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado;

- con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9695/2022, pubblicata il 12 dicembre 2022, ha accolto l'azione revocatoria ordinaria proposta dal

ed ha dichiarato l'inefficacia relativa dell'accordo di separazione personale tra

e in data 21 gennaio 2020, autorizzato dal p.m. di Roma il 23 gennaio 2021,

nonché di una serie di atti traslativi di diritti reali immobiliari -nuda e piena proprietà ed usufrutto- esecutivi del predetto accordo, stipulati dal con la moglie e con le figlie e

L'azione era stata proposta a tutela di un credito risarcitorio ancora *sub iudice* che le curatele hanno sostenuto di vantare nei confronti di quale amministratore di fatto della società e e socio di una holding di fatto occulta tra le due società fallite.

La sentenza è stata appellata, in primo luogo, da insieme alle figlie (procedimento n. 360/2023).

Con il **primo motivo di appello**, le appellanti rimproverano al primo giudice di non aver considerato il carattere pretestuoso dell'azione risarcitoria intrapresa dalle procedure fallimentari nei confronti di , anche sotto il profilo dell'entità della somma richiestagli di venti milioni di euro. Tale accertamento sarebbe rilevante non solo sotto il profilo della legittimazione attiva, ma anche per poter valutare la sussistenza dell'*eventus damni* e per poter apprezzare l'elemento soggettivo dell'azione. Sarebbe sintomatico dell'infondatezza dell'iniziativa dei due fallimenti il fatto che, in sede penale, al sia stato contestato solo l'illegittimo prelievo di €40.000 dalle casse sociali (somma che, per di più, il avrebbe successivamente rimborsato). Le appellanti, inoltre, si sono dolute dell'accoglimento della domanda non solo in funzione di salvaguardia del credito risarcitorio, ma anche di un credito di euro 7.500.000 per conferimenti non eseguiti, non avendo il tribunale considerato che il si era obbligato a sottoscrivere un aumento del capitale sociale nella suddetta misura subordinatamente al verificarsi di condizioni mai realizzatesi.



Con il **secondo motivo di appello** le appellanti hanno contestato la sussistenza degli altri elementi dell'azione revocatoria nei confronti del disponente. In primo luogo, non potrebbe esistere l'*eventus damni*, in quanto il [redacted] con gli atti impugnati, avrebbe adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e delle figlie; inoltre, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili, non vi sarebbero elementi per ravvisare la *scientia damni*. Il Tribunale avrebbe valorizzato elementi privi di valenza indiziaria, come il trasferimento contestuale di una pluralità di diritti immobiliari poco dopo il fallimento di [redacted].

Con il **terzo motivo** le appellanti si dolgono della qualificazione dell'accordo di separazione e degli atti dispositivi consequenziali come atti a titolo gratuito, evidenziando come già l'accordo autorizzato dal p.m. prevedeva il "*carattere funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale*" di tali atti e che tale finalità era stata espressamente ribadita negli atti traslativi impugnati; inoltre, che la significativa sproporzione reddituale e patrimoniale tra i coniugi (la [redacted], infatti, non ha mai lavorato ed era del tutto priva di redditi propri), la non autosufficienza economica delle figlie e l'elevato tenore di vita che era stato loro da sempre assicurato rendevano del tutto giustificate le attribuzioni patrimoniali a loro favore. Secondo le appellanti, comunque, ove vi fosse stata un'eccedenza tra il valore dei beni trasferito e quanto necessario al mantenimento del pregresso tenore di vita, sarebbe stato necessario accertare in che misura il trasferimento "*abbia effettivamente ecceduto la natura onerosa dell'atto e/o abbia arrecato un pregiudizio delle ragioni altrui*".

Con il **quarto motivo**, le appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui, in considerazione della ritenuta gratuità dell'atto, ha ritenuto di poter prescindere dall'accertare l'elemento soggettivo dell'azione. Altrettanto erronee sarebbero le considerazioni del giudice, svolte *ad abundantiam*, in ordine alla sussistenza, in ogni caso, di "*elementi presuntivi comprovanti la conoscenza generica, anche in capo alle signore [redacted], del pregiudizio che l'atto dispositivo posto in essere dal dott. [redacted] arrecasse ai suoi creditori*".

Infine, le appellanti hanno insistito affinché siano ammesse le prove testimoniali dedotte nel giudizio di primo grado, al fine di dimostrare la condizione della [redacted] in costanza di matrimonio; gli studi effettuati dalle Sig.re [redacted]; l'agiato tenore di vita della famiglia [redacted] la durata e la tipologia dell'apprendistato svolto dalla [redacted] presso [redacted].

Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata, di rigettare le domande svolte da [redacted] o, in subordine, di limitare [redacted].



l'accoglimento della domanda *<per la parte che abbia effettivamente "ecceduto" la natura onerosa dell'atto e/o abbia arrecato un pregiudizio delle ragioni altrui>*.

Ha proposto appello anche il \_\_\_\_\_ per motivi in parte sovrapponibili a quelli svolti dall'ex coniuge e dalle figlie. In particolare, egli ha contestato al primo giudice di aver erroneamente affermato che i fallimenti attori avrebbero agito a tutela di crediti risarcitori derivanti da illeciti che gli sono stati contestati in sede penale, anziché dagli episodi di *mala gestio* addebitatigli come amministratore di fatto di \_\_\_\_\_ e socio di una holding occulta (**primo motivo**); inoltre, che le attrici avevano introdotto il tema dell'esistenza di un credito derivante dalla mancata esecuzione del conferimento promesso solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., sì che il Tribunale aveva errato nel pronunciare l'inefficacia relativa degli atti traslativi impugnati anche a garanzia di tale credito (**secondo motivo**). Inoltre, si è doluto, come le altre appellanti, del fatto che il Tribunale non abbia rilevato: 1. il carattere pretestuoso della pretesa risarcitoria affermata nei suoi confronti; 2. l'inesistenza dell'*eventus damni*, essendosi egli limitato ad adempiere ad un debito scaduto nei confronti della moglie e delle figlie e comunque avendo egli conseguito, nel 2020, redditi per circa due milioni di euro ed essendo proprietario di diversi immobili di cui uno a Napoli in piena proprietà, oltre che di quote, rispettivamente di un mezzo e di un terzo, su altri due immobili sempre nella città campana; 3. l'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'azione: gli atti traslativi erano stati stipulati in esecuzione degli accordi consacrati nel verbale di separazione consensuale del 12 novembre 2019, mentre il fallimento di \_\_\_\_\_ era stato dichiarato successivamente, cioè il 15 novembre. Alla data dell'atto, inoltre, nessuna sua possibile responsabilità risarcitoria poteva profilarsi e nel procedimento penale pendente gli erano state attribuite condotte in alcun modo connesse a quelle successivamente poste a fondamento dell'azione risarcitoria; 4. il carattere oneroso, quanto meno prevalente, degli atti dispositivi. Anche \_\_\_\_\_ si è doluto del rigetto delle istanze istruttorie. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria ed ha riproposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dei fallimenti attori al risarcimento dei danni conseguenti alla *"illecita trascrizione della domanda giudiziale"*.

I Fallimenti appellati si sono costituiti in entrambi i giudizi, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza.

Il 14 settembre 2023 il procedimento n. 490/2023 è stato riunito al n. 360/2023.

Quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 5 ottobre 2023 questa Corte ha trattenuto la causa in decisione.



La sentenza, scaduti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c., è stata deliberata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché la lettura degli atti introduttivi consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata."* (cfr. Cass. ord. n. 13535/2018).

Sempre in rito, va segnalato che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass., ord. n. 19962/2023; Cass. n. 16793/2015).

Si tratta di eccezione che le odierne parti appellanti non hanno formulato con le rispettive comparse di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e che dunque è loro preclusa in questa sede. Nessuna delle doglianze svolte sotto questo profilo sarà valutata.

Nel merito, l'appello è fondato solo in minima parte. Se ne darà conto nell'esaminare le censure svolte dalle parti appellanti in ordine all'insufficienza delle verifiche svolte con riferimento ai crediti affermati dalle parti attrici, con la precisazione che, considerata la già segnalata sovrapposibilità dei motivi svolti dagli appellanti, detti motivi (primo motivo e primo, secondo e terzo motivo

verranno trattati congiuntamente, seguendo il medesimo ordine espositivo della sentenza di primo grado.



## Esistenza del credito

I fallimenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, debitamente autorizzati dai rispettivi giudici delegati, hanno convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento della sua responsabilità per atti di *mala gestio* compiuti in qualità di socio unico e di amministratore di fatto di \_\_\_\_\_ e quale socio di una *holding* di fatto esercente attività di direzione e coordinamento anche della controllata \_\_\_\_\_ (cfr. doc. nn. 16, 17, 18 e 19 fascicolo primo grado attori), nonché la sua condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di un importo pari all'incirca, a venti milioni di euro.

I giudizi sono ancora pendenti.

In questa situazione, non competeva al Tribunale valutare -e neppure deve essere oggetto di disamina in questa sede- la verosimile fondatezza dell'iniziativa, né occorre interrogarsi sui rapporti tra le cause civili ed il procedimento penale che ha coinvolto \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 23 fascicolo attori e doc. 20 fascicolo \_\_\_\_\_, giacché come è noto a tutti, anche alle parti appellanti, che tuttavia non traggono dalla regola apparentemente condivisa le ineludibili conseguenze, l'articolo 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere aspettative, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sì che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.

La giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale qual è quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia non può essere portata ad esecuzione fino a quando l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 1893/2012).

Si tratta di principi condivisi, ribaditi dal giudice di legittimità finanche in fattispecie in cui la domanda del creditore procedente era già stata respinta dal giudice di primo grado (cfr. Cass. ord. n. 3369/2019), ai quali questa Corte intende dare continuità.

Ad avviso della Corte, infatti, una verifica sulla plausibilità delle ragioni di credito addotte a fondamento della domanda è certamente necessaria, al fine di scongiurare il rischio che l'azione sia esercitata in modo pretestuoso, ove il precedente abbia agito semplicemente prospettando la titolarità di una ragione di credito non solo non ancora accertata in giudizio, ma in relazione alla quale nessuna



concreta iniziativa volta al suo accertamento sia stata ancora assunta. Non, invece, nel caso in esame, in cui i giudizi diretti a far affermare la responsabilità del [redacted] sono già in corso e, per di più, si avvalgono degli accertamenti svolti da soggetti imparziali nell'ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. e dal p.m. (cfr. doc. 11 e 15 fascicolo attori e doc. 20 [redacted] pagine 29 e 30).

Sostengono le appellanti che l'ammontare del possibile debito risarcitorio non è un fatto neutro, poiché è in rapporto al *quantum* della pretesa che deve essere verificato il carattere pregiudizievole degli atti dispositivi impugnati e perché l'entità del credito incide anche sulla valutazione, in termini presuntivi, dell'elemento soggettivo dell'azione.

Sul punto, è agevole replicare che l'*eventus damni* non può che essere verificato alla stregua del credito così come affermato dalla parte attrice, poiché è a tutela di quell'ipotetico credito che la stessa ha agito. Si vedrà, comunque, che il [redacted] si è spogliato della quasi totalità del suo patrimonio, sì che verosimilmente non potrebbe rispondere neppure di debiti di più modesto ammontare.

Quanto alla *scientia damni*, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale non occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (cfr. Cass. ord. n. 28423/2021), ma la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, sì che, anche sotto questo profilo, le censure di [redacted] e di [redacted] appaiono prive di pregio.

È indubbio però -e sotto questo profilo le critiche di [redacted] e delle altre appellanti (cfr. pagine 23-24 atto di appello) sono fondate- che l'azione revocatoria sia stata originariamente esercitata solo a salvaguardia del credito risarcitorio e non del credito di €7.500.000 preteso dal [redacted] sul presupposto dell'inadempimento, da parte del [redacted] dell'impegno assunto di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale.

Non è contestato che di tale asserito credito la curatela abbia riferito solo nella memoria ex artt. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..

Il Tribunale, ciò malgrado, sul presupposto secondo il quale la "*allegazione relativa al secondo giudizio intrapreso*" dovrebbe qualificarsi come una "*consentita emendatio libelli*" ha affermato, in motivazione, che, "*tra le legittime ragioni di aspettativa di credito (atteso che l'azione revocatoria mira a conservare la garanzia del patrimonio del debitore in favore dei Fallimenti creditori)*" debba "*ricomprendersi senz'altro anche il credito risarcitorio e di condanna per l'importo di € 7,5 Milioni promesso a titolo di conferimento*".

Non è così.



L'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria comporta l'inefficacia relativa dell'atto impugnato: essa giova unicamente al creditore procedente, in relazione al credito a tutela del quale ha agito. L'indicazione di un'ulteriore ragione di credito -a vantaggio del quale potrebbe in futuro essere esercitata l'azione esecutiva- amplia il *thema decidendum* e l'ambito del *decisum*; non è importante stabilire se tale ampliamento integri la proposizione di una nuova domanda o se si tratti di *emendatio libelli*, poiché le modificazioni e le precisazioni delle domande sono consentite entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..

La declaratoria di inefficacia dell'accordo di separazione e degli atti traslativi consequenziali giova quindi alle parti appellate unicamente in relazione ai dedotti crediti risarcitori e la sentenza, sotto questo profilo, va emendata.

Ciò naturalmente non vuol dire che non si possa tener conto della circostanza in sé dell'emersione di un ulteriore profilo di responsabilità del [redacted] e della documentazione prodotta (e del resto, a ben leggere le memorie istruttorie, verosimilmente era soltanto questo l'intento originario del fallimento

[redacted]), ma solo a fini istruttori, nella misura in cui i fatti allegati concorrano a dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria.

### **Eventus damni**

È possibile quindi passare ad esaminare le doglianze delle parti appellanti (secondo motivo [redacted] e quarto motivo [redacted] con riferimento alla accertata ricorrenza dell'*eventus damni* che, come è noto, sussiste anche in presenza di variazioni solo qualitative nel patrimonio del debitore, quando siano tali da rendere anche soltanto più difficile il recupero coattivo del credito, con la precisazione, come si è detto *infra*, che il carattere pregiudizievole dell'atto va accertato avuto riguardo all'ammontare della pretesa risarcitoria, giacché, altrimenti, non avrebbe senso riconoscere legittimazione all'esercizio dell'azione anche a tutela di crediti litigiosi e solo eventuali.

Al riguardo, vi è poco da aggiungere alle persuasive considerazioni del primo giudice, il quale ha evidenziato che con l'atto di trasferimento del 31 gennaio 2020 il [redacted] si è spogliato di una notevolissima parte del suo patrimonio, cedendo alla moglie ed alle figlie diritti reali su molteplici unità immobiliari di cui aveva la piena proprietà situate a [redacted].

Dal canto suo, il [redacted] gravato dal relativo onere probatorio ha solo genericamente allegato di essere "*ancora titolare di adeguate risorse per far fronte alla (non ipotizzabile) condanna*" (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 22), senza darsi pena di dimostrare la veridicità dell'assunto.



Dai registri immobiliari (doc. 14 parte attrice), come segnalato dal primo giudice, risulta la titolarità in capo al disponente di un immobile di 100 mq. circa sito in Napoli (pure promesso alla \_\_\_\_\_ ed a

\_\_\_\_\_ - cfr. rogito notarile, pag. 4) - e di quote di un terzo e due terzi di due immobili, pure ubicati in Napoli, ma, in assenza di una perizia estimativa, di un estratto delle rilevazioni OMI o di una qualche dettagliata descrizione dei beni, non è possibile affermare che gli stessi siano di valore tale da garantire il soddisfacimento del credito risarcitorio delle parti attrici. In particolare, non sono di alcuna utilità le dichiarazioni dei redditi in atti, relative agli anni 2018-2020, che danno conto della titolarità di diritti immobiliari in capo al contribuente, compresi quelli oggetto dell'atto dispositivo impugnato, ma non certo delle caratteristiche e del valore di quelli dei quali ha mantenuto la titolarità.

Il reddito imponibile di €2.058.444,00 dichiarato nel 2020 è palesemente insufficiente rispetto all'ammontare della pretesa risarcitoria, considerata anche l'esistenza di ulteriori debiti, quale quello di €7.500.000 di cui si è detto; inoltre, il \_\_\_\_\_ non ha dimostrato di essere titolare di risparmi, cioè delle "risorse accumulate negli anni precedenti" a cui fa cenno nell'atto di appello.

Infine, non è possibile far affidamento sul credito ammesso al passivo del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in quanto si tratta di credito postergato, ammesso in via chirografaria, che potrebbe essere pagato solo previo soddisfacimento di tutti gli altri creditori ammessi al passivo (cfr. doc. 1 di parte \_\_\_\_\_).

L'assunto secondo l'*eventus damni* sarebbe poi escluso dalla finalità dell'atto traslativo, con il quale il \_\_\_\_\_ avrebbe adempiuto all'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e delle figlie e dunque avrebbe soddisfatto un credito di rango più elevato, è del tutto privo di pregio.

La revocatoria ordinaria non mira a preservare la *par condicio creditorum* e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori, che, semmai, sarà effettuata dal giudice dell'esecuzione nella redazione del piano di riparto, nel caso in cui partecipino alla procedura creditori privilegiati insoddisfatti.

Solo per completezza d'esposizione si rammenta che non è ammissibile perché tardiva l'eccezione di cui all'art. 2901, terzo comma, c.c., per di più formulata senza tener conto del carattere discrezionale dell'accordo separativo, esso stesso parte dell'operazione revocabile.

### **Scientia damni in capo al disponente**

Parimenti infondate sono le doglianze che concernono la *scientia damni* in capo al \_\_\_\_\_

Va premesso che gli atti oggetto dell'azione revocatoria sono l'accordo di separazione sottoscritto il 21 gennaio 2020 e gli atti traslativi stipulati il 31 gennaio 2020.



La pretesa risarcitoria affermata dai fallimenti appellati è fondata su condotte di *mala gestio* che si collocano tra il 2018 ( , di cui il è socio unico, è stata costituita il 31 gennaio 2018) e la primavera del 2019 (cfr. doc. 11 di parte attrice) che avrebbero determinato o comunque aggravato il dissesto delle due società, portandole al fallimento il 15 novembre 2019.

Dunque, è inconfutabile che le ragioni creditorie di cui si discute sono antecedenti alla stipulazione degli atti impugnati, dovendosi far riferimento all'insorgenza del credito e non al momento del suo accertamento.

Sotto il profilo soggettivo, quindi, non serve la dimostrazione della dolosa preordinazione degli atti impugnati a ledere le ragioni dei creditori, ma è sufficiente poter affermare che, ragionevolmente, il allorché ha trasferito la quasi totalità del suo patrimonio immobiliare all'ex moglie ed alle figlie, sapeva che, così facendo, avrebbe reso più difficile il soddisfacimento degli altri suoi creditori.

Il primo giudice ha valorizzato, a tal fine, il fatto, certo, che gli atti impugnati sono stati posti in essere poco più di due mesi dopo le dichiarazioni di fallimento delle due società; il fatto che, dalle verifiche condotte dal p.m. e dall'amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c., è emerso il ruolo del "come principale riferimento per ottenere i finanziamenti dal sistema bancario" per l'acquisizione di partecipazioni sociali in società farmaceutiche in difficoltà economico-finanziaria, ciò che ha generato il dissesto delle società (doc. 15 di parte attrice e 20 di parte ; infine, l'elevato numero di unità immobiliari trasferite con un unico atto di disposizione.

Si tratta di elementi di grave ed univoco valore indiziario.

L'appellante, con un passato da manager di successo, non può certamente aver nutrito dei dubbi sulle conseguenze del rifiuto, esposto in assemblea il 6 agosto 2019 e ribadito il 7 novembre 2019 all'amministratore giudiziario, di ricapitalizzare in un momento in cui la stessa si trovava ad aver urgente bisogno di liquidità.

Proprio la consapevolezza della situazione di difficoltà delle farmacie del gruppo, unita alla consapevolezza delle proprie precedenti condotte, è sufficiente a far ritenere il conscio del suo essere esposto a possibili iniziative risarcitorie e quindi, per ciò solo, necessariamente consapevole del pregiudizio arrecato ai propri creditori, mentre non gli giova il rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione di misura cautelare, in quanto non poggia sull'inconsistenza del quadro indiziario, ma, come giustamente evidenziato dal Tribunale, ma sulla ritenuta non attualità del *periculum* di reiterazione dei reati (cfr. pag. 115 del doc. 20 ).

**Natura degli atti impugnati ed elemento soggettivo**



Gli appellanti rimproverano al Tribunale di aver affermato la gratuità degli atti impugnati e, così facendo, di averli ritenuti revocabili senza necessità di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione in capo a \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_.

Hanno domandato, inoltre, in via subordinata, di accertare in quale misura gli atti traslativi siano stati il mezzo per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento e in quale misura siano connotati da gratuità.

Si tratta di domanda nuova ed inammissibile, anche sotto il profilo di un interesse concreto all'accertamento, giacché ove anche si potesse ritenere che i negozi in questione abbiano avuto causa onerosa, ciò non vuol dire che essi non possano essere aggrediti ai sensi dell'art. 2901 c.c., ma comporta semplicemente che la loro revocabilità "passi" dall'accertamento del *consilium fraudis* in capo alle beneficiarie, che, nel caso in esame, risulta essere positivamente accertato.

Giova premettere, in via di principio, che, con riferimento ai negozi esecutivi di accordi di separazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

- *“partendo dalla considerazione che, da un lato, l'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; e, dall'altro, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo - è stato affermato che: a) sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (così Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584892 - 01); b) l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (fallimentare), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di*



*contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti... ”;*

- *"Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale" (cfr. Cass. ord. n. 10443/2019 e le altre ivi citate).*

Nella fattispecie in esame, \_\_\_\_\_ non ha mai lavorato, non era titolare di redditi propri, benché proprietaria di due unità immobiliari (cfr. doc. 6 \_\_\_\_\_, pag. 5); le due figlie, nate nel 1998, all'epoca della separazione erano maggiorenti e già laureate, ma non lavoravano ancora.

Con l'accordo di separazione, \_\_\_\_\_ si è obbligato a versare €3.000 mensili quale contributo al mantenimento del coniuge e delle figlie, ha assunto a suo carico il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie. La casa coniugale in Roma "con tutto quanto in essa contenuto" è stata assegnata a \_\_\_\_\_.

Il \_\_\_\_\_ inoltre, si è obbligato a trasferire, come poi avvenuto:

- l'usufrutto, in favore della signora \_\_\_\_\_, sulla casa coniugale di \_\_\_\_\_ e sulle porzioni immobiliari site in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;



- la nuda proprietà ad \_\_\_\_\_ (i) della casa coniugale sita in \_\_\_\_\_ e (ii) dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;
- la piena proprietà a \_\_\_\_\_ dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_
- la nuda proprietà ad \_\_\_\_\_ , in comunione tra loro, delle porzioni immobiliari site in \_\_\_\_\_ ;
- la nuda proprietà ad \_\_\_\_\_ , in comunione tra loro, delle porzioni immobiliari site in \_\_\_\_\_

Il valore dei beni trasferiti è stato indicato dalle parti in €1.1340.000.

Non vi è dubbio, ad avviso della Corte che, considerata l'assenza di redditi in capo alla \_\_\_\_\_ e che, all'epoca della separazione, \_\_\_\_\_ non avevano ancora un'occupazione, tali accordi ed i conseguenti atti traslativi, abbiano avuto la funzione di provvedere al loro mantenimento, essendo altrimenti palesemente insufficiente, anche a fronte di un tenore di vita meno elevato rispetto a quello di cui riferiscono le parti, un assegno di €1.000 per persona.

Neppure può essere seriamente messa in dubbio l'eccedenza dei beni trasferiti in rapporto all'obbligo di mantenimento e che non ricorresse alcuna necessità di regolare, in un'ottica solutori-compensativa, i rapporti tra i coniugi, considerato che la \_\_\_\_\_ non ha mai allegato di avere in qualche modo contribuito alla formazione del patrimonio del coniuge, che ha sposato quando egli aveva già 51 anni ed era un manager di successo (cfr. ricorso per la separazione giudiziale), e neppure avendo dimostrato di avere rinunciato ad una qualche attività lavorativa svolta prima del matrimonio e della nascita delle figlie.

Si aggiunga che, sebbene i coniugi fossero in regime di separazione, la \_\_\_\_\_ era già intestataria, pro quota, di parte delle unità immobiliari oggetto del negozio impugnato, ciò che dimostra che, avendo ella stessa escluso di aver contribuito con i suoi mezzi, all'acquisto di tali beni, il coniuge aveva già provveduto, nel corso dei 23 anni di matrimonio, a "compensarla" del contributo dato al benessere della famiglia.

Non è un caso, del resto, che il notaio incaricato della stipulazione, abbia ritenuto necessaria la partecipazione all'atto di testimoni, che, come è noto, è prevista per la donazione e non per gli atti con causa onerosa.

Ad avviso di questa Corte, tuttavia, non è utile disquisire della prevalenza o meno della causa gratuita sulla causa onerosa, poiché gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria dimostrano senza incertezza, anche se in via presuntiva, che \_\_\_\_\_ erano consapevoli dei timori di \_\_\_\_\_ per le possibili conseguenze del dissesto di \_\_\_\_\_



e di \_\_\_\_\_, a seguito, come si è visto, di operazioni intraprese già nel 2018, e quindi del carattere pregiudizievole delle attribuzioni patrimoniali a loro favore per gli altri creditori.

Vengono innanzitutto in considerazione il rapporto di coniugio protrattosi per 23 anni e la coabitazione. Persino dal 13 al 21 agosto 2019, quando era già in atto la crisi coniugale a seguito della scoperta, nel mese di maggio, della relazione intrattenuta dal coniuge con certa \_\_\_\_\_ ed era già stato preannunciato il ricorso per separazione, la \_\_\_\_\_ trascorse alcuni giorni di vacanza ad \_\_\_\_\_ con il marito, condividendo con lui la camera n. 321 (si vedano il riepilogo sub. 38 del fascicolo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a ed il doc. 19 di parte \_\_\_\_\_).

La conoscenza da parte della \_\_\_\_\_ degli affari del marito emerge inoltre con chiarezza dalla lettura del ricorso di separazione, nel quale ella ha puntualmente indicato gli incarichi ricoperti dal coniuge nel corso degli anni ed i suoi redditi, sottolineando i sacrifici fatti per favorire la crescita professionale del marito -e quindi la condivisione del suo percorso lavorativo- ed anche dalla facilità con la quale, allorché ha dubitato della sua fedeltà, l'appellante ha individuato i bonifici eseguiti dal \_\_\_\_\_ a favore della \_\_\_\_\_.

Anche gli estratti conto delle carte di credito intestate al \_\_\_\_\_ arrivavano presso la residenza coniugale (cfr. doc. 27-bis fascicolo \_\_\_\_\_).

Quanto alle figlie, non si trattava di bambine, ma di giovani adulte, già laureate.

Con specifico riferimento alla figlia \_\_\_\_\_ inoltre, rileva il fatto che, seppure senza alcuna formalizzazione del rapporto, tra gennaio e (quanto meno) maggio 2019, ella abbia lavorato presso la sede romana di \_\_\_\_\_ . Indipendentemente dalle mansioni attribuitele, che sembrano aver riguardato lo sviluppo del sito web e del logo, tale esperienza, voluta dal padre (*“Non c'è bisogno di formalizzare nulla. facciamo conto come se fosse una giovane figlia che fa un po' di compagnia al vecchio papà”* - cfr. doc. 11 fascicolo \_\_\_\_\_), non solo conferma la coesione del nucleo familiare, ma appare particolarmente rilevante poiché in quello stesso periodo è emersa in modo prepotente la crisi di liquidità della società e perché di lì a poco sarebbe stato avviato, nei confronti della società, da parte del collegio sindacale, il procedimento ex art. 2409 c.c. (cfr. doc. 27 di parte attrice ed atto di intervento del p.m., doc. 11 attori, datato luglio 2019), sì che non appare credibile che \_\_\_\_\_, presente in azienda in affiancamento del padre, sia stata tenuta all'oscuro della crescente situazione di difficoltà. È particolarmente significativa, al riguardo, la corrispondenza intercorsa tra il \_\_\_\_\_ e l'amministratore delegato \_\_\_\_\_ relativa al mancato pagamento della fattura di \_\_\_\_\_ cioè proprio del principale



interlocutore di \_\_\_\_\_ per l'incarico che le era stato affidato (cfr. atto di appello, pag. 50 e doc. 27 di parte attrice, pag. 124, ma si veda anche la pag. 122).

Ma vi è di più.

È proprio il tenore degli accordi di separazione che dimostra come il veloce passaggio da una separazione giudiziale con addebito ad una separazione consensuale sia stato il frutto del tentativo dell'intera famiglia \_\_\_\_\_ di mettere i "beni di famiglia" al riparo dalle iniziative dei creditori.

Infatti, con il ricorso datato 29 luglio 2019, \_\_\_\_\_, dopo aver tratteggiato la florida situazione patrimoniale e reddituale del marito ed aver dato atto della sua situazione di impossidenza, mettendo bene in evidenza ( a "futura memoria") che il coniuge l'aveva sempre esclusa dalla gestione economica della famiglia, ma le aveva fatto condurre un elevato tenore di vita, chiedeva la separazione con addebito, un assegno mensile di €7.000, di cui 5.000 per sé e 2.000 per le figlie, l'accollo al \_\_\_\_\_ delle spese straordinarie da sostenere per \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ e l'assegnazione della casa coniugale, per poterla continuare ad abitare insieme alle figlie.

L'udienza veniva fissata per il 10 dicembre 2019 ed il ricorso veniva notificato il 4 ottobre 2019.

Il \_\_\_\_\_ chiedeva un'anticipazione dell'udienza, che veniva fissata per il 12 novembre 2019. Quindi, nel costituirsi in giudizio l'8 novembre 2019, il giorno successivo alla sua audizione da parte dell'amministratore nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c. -al quale, come si è detto, aveva manifestato la propria indisponibilità a ricapitalizzare \_\_\_\_\_ - aderiva alla domanda di separazione e formulava una "controproposta" nettamente più vantaggiosa per la \_\_\_\_\_ e le figlie, giacché se è vero che l'assegno mensile diventava pari a tremila euro al mese, con rimborso del 50% delle spese straordinarie, egli si rendeva disponibile a privarsi della proprietà della casa coniugale, laddove la \_\_\_\_\_ aveva solo chiesto di continuare ad abitarla ed a trasferire, senza alcuna contropartita, alla moglie ed alle figlie tutti gli immobili che sono poi stati oggetto del contratto impugnato, oltre che, alle figlie, alcune partecipazioni sociali. Non deve ingannare la proposta di pagamento di 3000 euro al mese, anziché di 7.000, poiché si legge nella comparsa di risposta che due delle unità immobiliari offerte erano state date in affitto e che i canoni netti (depurati da spese ed imposte) ammontavano a complessivi 6.200 euro (cfr. doc. 7 \_\_\_\_\_, punto 7).

\_\_\_\_\_ si offriva, inoltre, di provvedere al pagamento delle spese dell'atto notarile.

Risulta dagli atti del procedimento che già all'udienza del 12 novembre le parti raggiungevano un'intesa e firmavano un verbale di conciliazione.



Poiché l'udienza veniva rinviata al 4 febbraio 2020, il 13/12/2019, il [redacted] chiedeva al Tribunale di Roma una nuova anticipazione, che non veniva concessa.

Veniva quindi intrapresa una strada alternativa, quella della negoziazione assistita dinanzi al p.m.; l'accordo, con differenze minime rispetto alla proposta, veniva sottoscritto il 21 gennaio 2020, quando [redacted] erano già state dichiarate fallite ed autorizzato dal p.m. il 23 gennaio.

L'intera vicenda presenta numerose anomalie.

Innanzitutto, l'insolita offerta da parte di [redacted] di condizioni di separazione di gran lunga più vantaggiose di quelle prospettate dalla [redacted] tanto più sperequate ove si consideri che l'ammontare di un assegno di mantenimento può essere modificato nel corso degli anni, al mutare delle condizioni economiche delle parti, mentre, nel caso di specie, il [redacted] si è spontaneamente e definitivamente privato della quasi totalità del suo patrimonio immobiliare. La stessa [redacted] ha ammesso che, all'epoca della separazione, gli immobili trasferiti le consentivano di incassare €8.800 lordi al mese, ciò che testimonia di un elevato valore locativo che non viene meno per la circostanza, ovvia, che il reperimento di un nuovo inquilino alla scadenza di un contratto di locazione possa non essere immediato.

Inoltre, la velocità con la quale le parti sono addivenute alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, a distanza di soli quattro giorni dalla costituzione in giudizio di [redacted] che ha depositato ben due istanze di anticipazione dell'udienza, senza che ve ne fosse alcuna ragione oggettiva (se non la generica volontà di formalizzare l'accordo raggiunto).

Ancora, l'inidoneità di parte dei beni trasferiti a produrre un reddito, in contraddizione con l'obiettivo dichiarato di provvedere all'adempimento dell'obbligo di mantenimento, essendo stati ceduti principalmente beni destinati ad abitazione principale ed a "dimora estiva" e sostanzialmente incommerciabili, non perché non appetibili in sé, ma in quanto, fatta eccezione per la piena proprietà a [redacted] dell'immobile ubicato in via [redacted], per il resto, è stata attribuita alle figlie, pro quota, la nuda proprietà di beni sui quali ha l'usufrutto la madre.

Sono proprio tali anomalie che, ad avviso della Corte, rivelano non solo la conoscenza, da parte di [redacted], dei rischi a cui era esposto [redacted], ma anche la loro consapevole e fattiva partecipazione ad un'operazione diretta ad ostacolare l'aggressione del patrimonio del [redacted]



L'intero procedimento di separazione, infatti, si è svolto in concomitanza con l'emergere della situazione di illiquidità delle farmacie del gruppo, il verbale di separazione è stato sottoscritto tre giorni solo prima della dichiarazione di fallimento, l'accordo di separazione e l'atto traslativo sono successivi alla dichiarazione di fallimento ed al deposito dell'istanza di ammissione al passivo (cfr. doc. 7). Tutto ciò senza trascurare che, come ha evidenziato il primo giudice, *“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa" (così Cass. n. 10430/2005, oltre a quelle richiamate dal Tribunale di Milano).*

Tanto basta per il rigetto degli appelli, senza alcuna necessità di procedere ad approfondimenti istruttori su circostanze sostanzialmente estranee al tema del contendere, in quanto principalmente dirette a ricostruire i motivi della crisi coniugale ed il tenore di vita al quale e le sue figlie sono state abituate.

Senza tacere, quanto alle suddette, che sia nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado che in appello, le loro istanze istruttorie sono state richiamate solo mediante richiamo generico alle memorie depositate (cfr. Cass. ord. n. 16420/2023, per l'affermazione secondo la quale *“In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”*).

Ancora una volta, non vi è spazio per l'accoglimento della domanda risarcitoria del il quale assume, inspiegabilmente, di essere stato danneggiato dalla trascrizione della domanda giudiziale su beni che non sono più di sua proprietà.

### **La disciplina delle spese**

Le spese del grado seguono la soccombenza, che va accertata sulla base dell'esito complessivo della lite. Non rileva, in contrario, la disposta riforma parziale della sentenza impugnata, giacché l'effetto di tale modesta correzione si concreta semplicemente nel ridotto accoglimento della domanda proposta e



non integra una ragione per compensare in tutto od in parte le spese di lite (cfr. Cass. n. 1685/2019; Cass. n.15360/2010).

Dette spese si determinano come in dispositivo, secondo lo scaglione per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza -già utilizzato dal giudice di primo grado in conformità con la richiesta degli attori e senza che le controparti se ne siano lamentate-, tenuto dell'attività difensiva svolta, senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria. Le fasi di studio e di redazione della comparsa di risposta, nella causa n. 360/2023, vengono liquidate sulla base del valore medio; secondo i valori minimi nella causa 390/2023, considerata la sostanziale identità delle tematiche trattate; per la fase successiva alla riunione la liquidazione è unitaria, su parametri medi.

Non compete l'aumento per pluralità di parti, sempre per la sostanziale omogeneità delle posizioni sia delle parti appellanti che degli appellati.

### **PQM**

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, negli appelli riuniti iscritti ai nn. 360/2023 e 390/2023 contro la sentenza n. 9695/2022 del tribunale di Milano, pubblicata il 12 dicembre 2022:

1. in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile la domanda proposta dal  
in relazione al credito di €7.500.000, oggetto del giudizio n.  
39523/2021 e, per il resto, rigetta gli appelli proposti da  
i e conferma la sentenza appellata;
2. condanna , tra loro in solido, a rifondere ai  
le spese del giudizio n. 360/2023  
RG, fino al provvedimento di riunione, che determina in €6.941 per compensi, oltre rimborso  
spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere ai  
le spese del giudizio n. 390/2023 RG, fino al provvedimento di riunione, che  
determina in €3.471 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per  
legge;
4. condanna , tra loro in solido,  
a rifondere ai le spese successive  
alla riunione, che determina in €7.298 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se  
dovuta) e cpa come per legge.

Così deciso in Milano, il 10 gennaio 2024.



Il consigliere est.

Francesca Maria Mammone

Il presidente

Anna Mantovani

Firmato Da: MAMMONE FRANCESCA MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 52d47294998716f520d358c676283b4 - Firmato Da: BINDI ROBERTA DONATA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Mo  
Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 403bec23e4d47f4f5ebf0e7e3961d2e

